

Istituto Comprensivo Villa Guardia

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



Aggiornamento: Aprile 2022

Sommario

Sommario

Sommario	2
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare	3
RICHIESTE NORMATIVE	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	8
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	16
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....	17
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	18
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	19
ULTERIORI INDICAZIONI E MISURE ADOTTATE	20
CIRCOLARI INTERNE:.....	23
ALLEGATI.....	23
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO.....	24

DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infette in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici

abiti civili	all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste normative”.

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo (es. circolari interne).

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	X
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione/revisione del presente DVR, a livello nazionale:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

I **provvedimenti attualmente vigenti**, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

[Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#)

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)

[Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5](#)

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)

[Dpcm 4 febbraio 2022](#)

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (

(GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022)

[Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

[Dpcm 21 gennaio 2022](#)

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

[Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

[Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#)

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

(GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021)

[Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221](#)

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021)

Il provvedimento contiene le misure approvate dai Consigli dei Ministri n. 51 e 52.

[Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#)

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 gennaio 2022, n. 3](#) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

[Dpcm 12 ottobre 2021](#)

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

[Dpcm 12 ottobre 2021](#)

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

[Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#)

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

(GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 19 novembre 2021, n. 165](#) (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021)

Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 24 settembre 2021, n. 133](#) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)

Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 16 settembre 2021, n. 126](#) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 23 luglio 2021, n. 106](#) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) (in G.U. 21/06/2021, n. 146)

Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 28 maggio 2021, n. 76](#) (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)

[Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)

[Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#)

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 15 aprile 2021, n. 50](#) (in G.U. 20/04/2021, n. 94)

[Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#)

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 maggio 2021, n. 61](#) (in G.U. 12/05/2021, n. 112)

[Dpcm 2 marzo 2021](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

[Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#)

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 12 marzo 2021, n. 29](#) (in G.U. 12/03/2021, n. 61)

[Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021](#)

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 29 gennaio 2021, n. 6](#) (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuit  operativa del sistema di allerta COVID, nonch  per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 27 novembre 2020, n. 159](#) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)

Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 settembre 2020, n. 124](#) (G.U. 28/09/2020, n. 240)

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

[Dpcm 23 luglio 2020](#)

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)

[Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

[Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

[Dpcm 12 maggio 2020](#)

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

[Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30](#)

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 2 luglio 2020, n. 72](#) (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)

[Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28](#)

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 giugno 2020, n. 70](#) (in G.U. 29/06/2020, n. 162)

[Dpcm 10 aprile 2020](#)

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità](#)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143)

[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](#)

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 giugno 2020, n. 41](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

[Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

[Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuratItalia](#)

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

[Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#)

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

[Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020](#)

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani in ogni aula;
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, o di panni disinfettanti in prossimità di ogni aula e in segreteria al fine di igienizzare le postazioni al cambio tra i docenti;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office per la segreteria nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti indifferenziati;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc. come da definizione dei decreti nazionali;
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni.
- Dotazione di mascherine per tutti i lavoratori e studenti e per chiunque acceda nelle sedi scolastiche;
- Adozione delle misure indicate dall'ISS e dal Ministero dell'Istruzione come da circolari interne e pubblicazione sul sito della scuola
- Adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi (durante l'intervallo, nei cambi d'ora, ecc).
- Igiene frequente delle mani tramite presenza diffusa di dispenser di gel igienizzante soprattutto presso i servizi igienici
- Sanificazione continua di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste
- Sanificazione straordinaria da effettuarsi se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria.
- Ingressi contingentati e differenziati secondo ogni plesso scolastico
- Uso di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica
- In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l'uso della mascherina NON è previsto per le attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri, si richiede anche adeguata areazione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sulla scuola condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

ULTERIORI INDICAZIONI E MISURE ADOTTATE

IN CONFORMITA' AL Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che si richiama come parte integrante del presente documento, SI PREVEDE:

Obbligo vaccinale del personale scolastico

Permane fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”*. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica”*.

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Studenti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, rimane *“raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”*.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Nelle aule è apposta idoneo sistema di segnatura a terra della disposizione dei banchi al fine di garantire le distanze minime previste

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Il personale può richiedere alla Segreteria scolastica la fornitura di mascherine FFP2 in presenza di alunni esonerati dall'uso della mascherina. Per il personale docente di sostegno con alunni esonerati dall'uso della mascherina si suggerisce l'uso di visiera protettiva oltre alla mascherina (da richiedere in segreteria)

Gestione dei casi di positività

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

Somministrazione dei pasti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Disposizioni relative all'accesso visitatori e modalità di ingresso/uscita alunni

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico.

Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, preferibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

Accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

CIRCOLARI INTERNE:

Per la consultazione della documentazione aggiornata, circolari interne, circolari ministeriali, ecc si rimanda alla sezione " #TorniamoAScuola2021/22" consultabile sul sito internet dell'Istituto nelle sottosezioni Genitori e Alunni e Documenti d'Istituto.

ALLEGATI

- Allegato 01 - OPUSCOLO INFORMATIVO

Copia delle presente documentazione e relativi aggiornamenti saranno depositati/diffusi:

- Una copia cartacea sarà depositata in presidenza a disposizione per consultazioni e presa visione;
- Tramite segreteria digitale (cartella DVR & allegati, circolari applicative);
- Sul sito Web dell'Istituto alla sezione sicurezza.

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui all'elenco al paragrafo precedente, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il coinvolgimento preventivo del RLS.

Il Datore di lavoro

.....

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....

Il Medico Competente

.....

Per presa visione ed osservazioni

.....
.....
.....
.....
.....

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....